

Idroelettrico	300	300	300
Geotermoelettrico	40	40	40
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	65	65	65
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	70	70	70

2. Ai fini dell'ammissione, il GSE avvia una procedura per ciascuna tipologia di impianto di cui al comma 1, con le medesime tempistiche e modalità previste per le procedure d'asta. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
- b) non beneficiano, alla data di avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali.

3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella messa a disposizione per ciascuna annualità, il GSE redige e pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, selezionati sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorità:

- a) anzianità della prima data di entrata in esercizio dell'impianto;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti alimentati dalla tipologia di biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- d) per impianti eolici: minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;
- e) per impianti geotermoelettrici: reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
- f) anteriorità del titolo autorizzativo all'esecuzione del rifacimento.

4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorità comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi.

5. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 3 devono entrare in esercizio entro i tempi indicati nella sottostante tabella. Tali tempi decorrono dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, determinata come specificato in allegato 2, del 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 12 mesi di ritardo, rispetto ai medesimi termini, da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente.

	Mesi
Eolico onshore	16



Eolico offshore	24
Idroelettrico (*)	24
geotermoelettrico	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b)	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d)	36
Bioliquidi sostenibili	12
(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine è elevato a 36 mesi.	

6. Agli impianti che, a seguito del rifacimento, non entrino in esercizio entro il limite massimo di tempo indicato al comma 5, e che, secondo le modalità di cui al presente decreto, richiedano di accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio a seguito dell'intervento di rifacimento.

7. A seguito dell'intervento di rifacimento parziale o totale, gli impianti a biomasse, biogas e a bioliquidi sostenibili sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a condizione che rispettino le condizioni di cui all'articolo 8.

8. In ogni procedura viene messo a disposizione l'intero contingente disponibile nell'anno, a cui vengono:

- a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
- b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure;
- c) a decorrere dalla seconda procedura, detratta la potenza degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), entrati in esercizio nei dodici mesi precedenti all'apertura della procedura, ovvero, per la seconda procedura, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013 fino alla data di apertura della procedura;
- d) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 30, entrati in esercizio a seguito di rifacimento prima della data di apertura della procedura.

9. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma 8 risulti maggiore della somma del contingente disponibile nell'anno con le quantità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, l'eccedenza viene sottratta dai contingenti disponibili negli anni successivi.

Art. 18

(Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti)

1. Nell'allegato 2 sono individuati i rifiuti per i quali si procede alla determinazione forfettaria della produzione imputabile a fonti rinnovabili e le modalità per la determinazione di tale quota di produzione. Per gli altri rifiuti, la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata attraverso metodi di determinazione analitica, sulla base di procedure

